

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1826/2018
Data di Arrivo		Data di Partenza	05/04/2018
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA5	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
		Data di Pubblicazione	
Responsabile Pubblicazione			

<i>Spett.le</i>	Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese
<i>PEC</i>	<a href="mailto:parcoappenninolucono@pec.it">parcoappenninolucono@pec.it</a>
<i>FAX</i>	0975 343407
<i>Sede</i>	Via Manzoni n. 1 85050 MARSICO NUOVO (PZ)
<i>Alla c.a.</i>	arch. Vincenzo Fogliano Direttore
<i>E-mail</i>	<a href="mailto:direttore@parcoappenninolucono.it">direttore@parcoappenninolucono.it</a>

<i>Alla c.a.</i>	Geom. Vittorio Triunfo Presidente f.f,
<i>E-mail</i>	<a href="mailto:presidente@parcoappenninolucono.it">presidente@parcoappenninolucono.it</a>

<i>Alla c.a.</i>	Ing. Francesca di Lascio Responsabile Unico del Procedimento
<i>E-mail</i>	<a href="mailto:areatecnica@parcoappenninolucono.it">areatecnica@parcoappenninolucono.it</a>

<i>Alla c.a.</i>	Arch. Giuseppina Visaggio
<i>E-mail</i>	<a href="mailto:areanatura@parcoappenninolucono.it">areanatura@parcoappenninolucono.it</a>

<i>E.p.c.</i>	Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la protezione della natura e del mare
<i>PEC</i>	<a href="mailto:dgprotezione.natura@pec.minambiente.it">dgprotezione.natura@pec.minambiente.it</a>
<i>c.a.</i>	Dott.ssa Maria Carmela Giarratano Direttore Generale
<i>E-mail</i>	<a href="mailto:PNM-UDG@minambiente.it">PNM-UDG@minambiente.it</a>

**URGENTE**

<i>E.p.c.</i>	Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici
<i>PEC</i>	<a href="mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it">protocollo@pec.anticorruzione.it</a>
<i>Sede</i>	Via M. Minghetti, 10 00187 ROMA

Spett.le	Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza
PEC	<a href="mailto:protocollo.odaf.potenza@conafpec.it">protocollo.odaf.potenza@conafpec.it</a>

Alla c.a.	Dott. Agr. Domenico Pisani Presidente
-----------	--

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5A6	13	2018	AS	MB

Oggetto	<p><b><u>BANDO DI GARA</u></b>  <b><u>PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (A.I.B.) DEL PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE (2018-2022), CONSUNTIVO 2017 E AGGIORNAMENTO ANNUALE.</u></b>  <b><u>CIG: 740858910D</u></b>          Richiesta di annullamento e ripubblicazione bando</p>
---------	--

Lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, all'esito della lettura del bando in oggetto, esprime fermo dissenso rispetto alla formulazione dello stesso tenuto conto che, per i profili di seguito meglio illustrati, lo stesso appare lesivo di competenze riservate ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ampliando arbitrariamente il novero dei soggetti ammessi a partecipare.

Come riportato nel bando, l'incarico oggetto di gara prevede (art.3):

- **Redazione elaborati tecnico-descrittivi dello stato della pianificazione per il 2017 (consuntivo).** Con tale documentazione si intende definire lo state dell'arte al 2017, valutare gli effetti della pianificazione precedente, valutare gli effetti degli incendi in termini di danni, caratterizzazione floristiche delle aree percorse dagli incendi per tipologia vegetazionale.
- **Redazione del Piano A.I.B. per il quinquennio 2018/2022.** Con tale piano occorre definire delle tappe pianificatorie che perseguano per gradi gli obiettivi voluti agendo su vari fronti: sociale, selvicolturale, infrastrutturale (soprattutto di manutenzione) e organizzativo.
- **Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)** relativa al redigendo piano per il quinquennio 2018/2022;
- **Redazione dell'aggiornamento annuale.** Tale aggiornamento, in sostanza, deve essere inteso come la verifica annuale degli interventi realizzati, rispetto a quelli previsti, e dei risultati ottenuti sull'andamento degli incendi avvenuti nell'ultimo anno,

Secondo quanto riportato all'art. 6 del bando, possono partecipare alla selezione gli operatori economici secondo le disposizioni dell'art. 45 e 46 del Codice Appalti (D.lgs. 50-2016) purché in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche con competenze ambientali ed iscrizione al relativo Albo professionale con indicazione di numero e data di iscrizione. Tale requisito deve essere posseduto dal professionista singolo o dal capogruppo in caso di raggruppamento di professionisti, società, ecc.;

Al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico-organizzativo” del disciplinare di gara è richiesta:

- a) Pregressa esperienza nel campo della pianificazione, da comprovare mediante elenco dei principali servizi e/o incarichi svolti nell'ultimo decennio, con l'indicazione degli IMPORTI, delle DATE e dei DESTINATARI, di importo complessivo pari ad almeno € 140.000,00 (centoquarantamila).

§

Facciamo innanzitutto rilevare che la pianificazione, in questo specifico caso la pianificazione forestale, rientra tra le attività afferenti ai “*servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici*” (di cui alla lettera vvvv) art 3 del Dlgs 50-2016); pertanto il bando di gara in oggetto deve essere rivolto esclusivamente ai soggetti professionisti nelle forme giuridiche di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., escludendo quindi i soggetti di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs.

§

Inoltre il bando è da considerarci illegittimo avendo il vostro Ente ampliato arbitrariamente il novero dei soggetti interessati a partecipare al bando di gara, **con l'apertura alla partecipazione allo stesso anche a figure professionali con generico diploma di laurea in materie tecnico-scientifiche e competenze ambientali ma non abilitate allo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto dell'avviso.**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sia con la circolare n. 63-2014 che con circolare 8-2017 (che alleghiamo), analizzando in modo comparativo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nell'ambito delle professioni regolamentate e non, rispetto alle competenze in materia forestale ha chiarito che tali competenze sono da ascrivere, in via esclusiva, agli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali relativamente ai titoli professionali di dottore agronomo- dottore forestale e di agronomo e forestale in junior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell'Albo.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti avuto modo di chiarificare, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze in materia ambientale e paesaggistica o territoriale, unicamente **i dottori agronomi e dottori forestali annoverano la competenza nel settore selvicolturale** (ovvero in materia boschiva e forestale) la quale, pertanto,

in assenza di equivalenti competenze di altri ordinamenti professionali, **va ritenuto di natura esclusiva**

Questo principio è stato rafforzato e confermato anche dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato 426/2017, in cui, a proposito degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati **è stato escluso qualsivoglia competenza degli agrotecnici in materia di progettazione di opere di miglioramento fondiario e quindi delle relative opere ed, a maggior ragione, in materia di pianificazione territoriale, soprattutto forestale** (§ 2.1 della sentenza) essendo, invece, “*di plastica evidenza che dette competenze [degli agrotecnici] siano circoscritte alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole e zootecniche*”.

Il Giudice amministrativo, nella citata sentenza, si occupa anche del recente art.1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in l. n. 116 del 2014, precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dagli agrotecnici, **tale norma interpretativa non ha affatto allargato le loro competenze fino a comprendervi la progettazione forestale**, bensì ha inteso semplicemente puntualizzare che l'assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure le attività di progettazione forestale, fermo restando la competenza esclusiva degli agronomi nella pianificazione e progettazione forestale, che implicano, tra l'altro, anche attività preliminari di sistemazione e di assetto idrogeologico e forestale.

#### §

Anche la parziale concordanza di percorsi formativi rispetto agli iscritti ad altre categorie professionali, richiamata sovente dagli agrotecnici quale motivo di equiparazione delle competenze con i dottori agronomi e dottori forestali, non riguarda affatto la categoria degli agrotecnici (o dei periti agrari), per quanto il DPR 328/2001 consenta anche ai laureati l'iscrizione al loro albo: essi infatti continuano ad essere un collegio di diplomati, con le limitate competenze che ne consegue, e come anche sentenziato dalla giurisprudenza. Questo principio è stato ancora recentemente ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato 426/2017 che chiarisce senza possibilità di alcun dubbio che “*..... all'albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati [gli agrotecnici] in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell'agronomo e dell'agrotecnico, ....*”.

**Pertanto se un laureato sostiene l'esame di stato per l'accesso al Collegio degli agrotecnici (o dei periti agrari) e si iscrive al relativo Albo professionale, non ha le competenze di un laureato triennale (o magistrale) che sostiene l'esame di stato di Agronomo e Forestale junior e si iscrive all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sez. B, né tanto meno di un Dottore Agronomo e Dottore Forestale iscritto alla sez. A, ma semplicemente esercita le attribuzioni di competenza previste dall'Ordinamento professionale dell'Albo in cui è iscritto, ovvero di agrotecnico.**

In definitiva la possibilità di iscrizione di un laureato ad un ordine o ad un collegio non modifica le attribuzioni o le riserve stabilite dalla vigente normativa, stante il divieto di *ius novorum* sotteso al DPR 328/2001 e l'ottenimento delle competenze professionali riservate dalla Legge ad una categoria professionale viene raggiunto solamente con il superamento del relativo esame di

stato e l'iscrizione all'Albo professionale. La sentenza del CdS 2323/2008 specifica che l'indicazione delle competenze contenuta nel testo regolamentare (DPR 328/2001) si concretizza, in definitiva, in un sostanziale rinvio all'ordinamento professionale vigente, attuando una mera ripartizione all'interno di ciascuna professione di quanto già ad essa riconosciuto dal relativo ordinamento professionale, e non innova la materia delle attività consentite o riservate alla professione stessa.

§

Anche la sentenza n. 952/17 del Consiglio di Stato, spesso richiamata per affermare che nessuna delle competenze degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, elencate nell'art. 2 della Legge 3/76 e s.m.i. possa essere considerata di natura esclusiva, ha riguardato tutt'altra problematica (impugnazione di un incarico che un comune toscano aveva affidato all'Università, concernente alcune componenti del verde urbano, in particolare i “*servizi propedeutici alla manutenzione del patrimonio arboreo comunale*” e dunque afferenti ad attività preparatorie e conoscitive diverse da quelle di esclusiva competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali): la decisione del Consiglio di Stato 952/2017 (in riforma della sentenza TAR Toscana 71/2016) stabilisce che alcune competenze previste dall'art. 2 della L. 3/76 sono condivise con altre categorie professionali. È perfettamente correlata con la sentenza 426/2017 in quanto in quest'ultima il relatore si sofferma sulla disamina puntuale sulle differenze sostanziali tra le due categorie professionali, esprimendo un giudizio di merito, “*Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale*”

§

Facciamo inoltre presente che l'esercizio dell'attività libero professionale è differenziato in base alle diverse abilitazioni: il principio di specificità professionale è salvaguardato proprio dell'esame di abilitazione, il cui solo superamento permette la successiva iscrizione al relativo albo professionale (Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012): **pertanto la competenza per lo svolgimento di attività professionale non può essere determinato in base al tipo di laurea, come richiesto nel bando in oggetto, ma soltanto in base all'albo di iscrizione.** A questo proposito facciamo notare che l'albo degli agrotecnici, così come quello dei periti agrari, non prevede alcuna differenziazione di competenze rispetto al titolo di studio di ingresso, né tanto meno le loro competenze sono differenziate tra chi è in possesso di un semplice diploma, tra chi è in possesso di una laurea triennale e chi invece possiede una laurea magistrale, , come invece avviene in tutti gli Ordini professionali con l'istituzione della sezione A e sezione B dell'albo, sancita dal DPR 328/2001.

§

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, **chiediamo**, anche in via di autotutela ex art. 21 quinquies o 21 nonies L. 241/90, previa sospensione dell'efficacia del bando in oggetto e delle

eventuali procedure conseguenti ai fini dell'assegnazione di incarichi a cui lo stesso è finalizzato, **di ripubblicare il bando recependo le seguenti indicazioni:**

1. **partecipazione alla selezione dei soli operatori economici di cui alle disposizioni dell'art. 46 del Codice Appalti (D.lgs. 50-2016);**
2. **partecipazione dei soli iscritti alla Sezione A dell'albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;**
3. **per i "Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico-organizzativo" richiesta di pregressa esperienza esclusivamente nel campo della pianificazione forestale;**

recependo i rilievi sopra indicati e riaprendo in modo adeguato i termini di presentazione delle domande.

Ciò a tutela delle competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di cui l'Ordine è istituzionalmente garante, quale ente esponenziale degli interessi degli Iscritti all'Albo.

Si avverte che in difetto di mancato accoglimento delle segnalazioni svolte dallo scrivente Consiglio Nazionale, non suffragato da motivati provvedimenti, ci si riserva di segnalare in ogni sede competente le attività omissive o inerziali, al fine di far vagliare la riconducibilità delle stesse a comportamenti giuridicamente rilevanti, puniti dall'Ordinamento.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Presidente  
Consiglio dell'Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Andrea Sisti, *dottore agronomo*

